



**Città di Aosta**

Regione Autonoma Valle d'Aosta

**Ville d'Aoste**

Région Autonome Vallée d'Aoste

AREA A5 - RISORSE UMANE, MANIFESTAZIONI, SPORT, ATT. PROD. E ASSISTENZA LEGALE

Servizio: Servizio Assistenza Legale, Contratti, Partecipate e Anticorruzione e Privacy

Ufficio: Ufficio Assistenza Legale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
**144 del 05/11/2025**

**OGGETTO: AREA A5 - SERVIZIO SUPPORTO ASSISTENZA LEGALE, CONTRATTI, PARTECIPATE, SUPPORTO ANTICORRUZIONE E PRIVACY – RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 160 DEL 16 DICEMBRE 2024 CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2023 (ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.)**

Proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale

Premesso che:

l'articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (T.U.S.P.) recante "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, nelle ipotesi sotto elencate, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

l'articolo 4 del T.U.S.P., al comma 1, dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

nei limiti di quanto sopra esplicitato (art. 4 comma 1 del T.U.S.P.) ogni Comune, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P. ed invero:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;



- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d. lgs n 50 del 2016, ora sostituito dall'articolo 7 del d. lgs 36/2023 e dagli articoli 6 e 7 del d. lgs 201/2022;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del d. lgs n 50 del 2016, ora sostituito dall'art. 174 del d. lgs 36/2023, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del TUSP;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d. lgs n. 50 del 2016 ora sostituite dall'allegato I.1 del d. lgs 36/2023;

nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, le disposizioni normative in materia di partecipazioni pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni stesse, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

il citato art. 20 del T.U.S.P., al comma 2, dispone che i piani di razionalizzazione devono essere adottati, con correlata relazione tecnica, ove in sede di analisi l'Amministrazione rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del medesimo D.lgs. 175/2016 che riguarda i vincoli di scopo e di attività,
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti,
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (limite ridotto a € 500.000 dall'art. 26 comma 12 quinquies, fino al triennio 2016-2018),
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento,
- g) necessità di aggregazione di società.

alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 20 e 26, comma 11, del T.U.S.P., a partire dal 2018 è pertanto entrato a regime l'obbligo annuale, per gli enti pubblici di sottoporre a un processo ordinario di razionalizzazione le proprie partecipate, adottando un piano specifico corredato da un'apposita relazione tecnica;

il citato articolo 20 del T.U.S.P., al comma 4, dispone inoltre che entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, approvino una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente nella quale vengano evidenziati i risultati conseguiti;



gli atti adottati ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P. devono essere trasmessi alla Struttura di monitoraggio e Controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 15 del sopra richiamato D. lgs. 175/2016 nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di cui all'articolo 5 comma 4 del T.U.S.P.;

in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 20 del D. lgs. n. 175/2016 e s.m.i., il Comune di Aosta ha adottato, con Deliberazione Consiliare n. 160 del 16.12.2024, il piano di razionalizzazione attraverso il quale è stata effettuata un'attenta analisi volta alla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2023, completa della ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati in house come previsto dall'art. 30 d. lgs. 201/2022;

si rende pertanto necessario approvare l'allegata relazione che illustra, a consuntivo, le azioni intraprese in esecuzione di quanto previsto dal Piano di razionalizzazione adottato con deliberazione consiliare n. 160/2024 nonché i risultati conseguiti ai sensi di quanto disposto da citato art. 20 comma 4 del T.U.S.P.;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Si propone che il Consiglio Comunale

## DELIBERI

1. di approvare la Relazione che illustra le azioni intraprese in esecuzione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 160/2024 e che mostra i risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle società partecipate, allegata al presente atto quale parte integrante (all.1);
2. di incaricare il Dirigente dell'Area A5 dell'Ente di trasmettere la relazione di cui al punto precedente alla Struttura di monitoraggio e Controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e di provvedere alla pubblicazione della stessa nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale.



## **ESITO DEL PASSAGGIO IN COMMISSIONE CONSILIARE**

AREA A5 - RISORSE UMANE, MANIFESTAZIONI, SPORT, ATT. PROD. E ASSISTENZA LEGALE

Ufficio: Ufficio Assistenza Legale

**OGGETTO: AREA A5 - SERVIZIO SUPPORTO ASSISTENZA LEGALE, CONTRATTI, PARTECIPATE, SUPPORTO ANTICORRUZIONE E PRIVACY – RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 160 DEL 16 DICEMBRE 2024 CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2023 (ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.)**

La proposta è stata esaminata dalla 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 19/11/2025 con il seguente esito:

Favorevoli:4

Contrari: 1

Astenuti: 2 (consigliere Dattola e Spirli)

e la nomina del relatore unico Tripodi

La Segretaria della Commissione  
Claudia Cattalano